



**COMUNE DI LIVORNO**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LE ATTIVITA'  
DI ACCONCIATORE,  
ESTETISTA,  
TATUAGGIO E PIERCING**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

## ***TITOLO I***

### ***PRINCIPI GENERALI***

ART. 1 Ambito di applicazione e definizioni

ART. 2 Normativa applicabile

## ***TITOLO II***

### ***ATTIVITA' DI ACCONCIATORE***

ART. 3 Requisiti per l'esercizio

ART. 4 Forme e modalità di esercizio dell'attività di acconciatore

## ***TITOLO III***

### ***ATTIVITA' DI ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGI***

ART. 5 Requisiti per l'esercizio

ART. 6 Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista

ART. 7 Attività di piercing e tatuaggio

## ***TITOLO IV***

### ***DISPOSIZIONI COMUNI***

ART. 8 SCIA per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing

ART. 9 Subingresso, variazioni e cessazione delle attività di acconciatore estetista tatuaggi e piercing

ART. 10 Sospensione volontaria dell'attività

ART. 11 Responsabile Tecnico

ART. 12 Poltrona-cabina in affitto

ART. 13 Strutture ricettive e palestre

ART. 14 Pubblicità orari e tariffe

## ***TITOLO V***

### ***CONTROLLI E SANZIONI***

ART. 15 Vigilanza, controllo e sanzioni

## ***TITOLO VI***

### ***MISURE INTERDITTIVE***

ART. 16 Provvedimenti conformativi ed interdittivi attività di acconciatore

ART. 17 Provvedimenti conformativi ed interdittivi attività di estetista, tatuaggi e piercing

## ***TITOLO VII***

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

ART. 18 Entrata in vigore

ART. 19 Clausola di rinvio

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina, l'esercizio, in forma imprenditoriale delle attività professionali di acconciatore, di estetista, di tatuatore e piercing.

Ai fini del presente Regolamento sono fornite le seguenti definizioni:

a) **attività di acconciatore**: colui che professionalmente svolge, sia per uomo che per donna, tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare;

b) **attività di estetista**: colui che professionalmente svolge le prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di migliorarlo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti; rientrano fra le attività di estetica le attività di onicotecnica e quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura perseguite esclusivamente con le metodiche consentite e con le attrezzature autorizzate dalla normativa vigente;

c) **attività di piercing**: con il termine "piercing" si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura;

d) **attività di tatuaggio**: con il termine "tatuaggio" si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

e) **requisiti professionali e morali**: i requisiti personali prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio delle suddette attività;

f) **requisiti strutturali**: i requisiti dei locali nei quali viene svolta una delle attività disciplinate dal presente Regolamento;

g) **SCIA**: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 L.241/90;

h) **SUAP**: lo Sportello Unico per le Attività Produttive, istituito dagli artt. 23 e segg. del D.lgs 31/03/1998 n. 112 e disciplinato dal D.P.R.07/09/2010 n. 160;

2. Il presente Regolamento non si applica all'attività di medicina estetica, perché rientrante nell'esercizio della professione medica.

### Art. 2 Normativa applicabile

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle seguenti norme principali:

Per le attività di estetica, tatuaggio e piercing

Legge 04/01/1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista";

Decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015 , n. 206 "Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista";

Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing";

D.P.G.R. 2/10/2007 n. 47/R “Regolamento di attuazione della L.R. n. 28/2004 Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing” come modificato e integrato con con D.P.G.R. 4 marzo 2014, n. 12/R;

Circolare del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (Circolare 5.02.1998 n. 2.9/156 e del 16.07.1998 n. 2.8/633);

#### Per le attività di acconciatore

Legge 17 agosto 2005, n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore;

Legge Regionale Toscana 3 giugno 2013 n. 29 “Norme in materia di attività di acconciatore”;

Per la normativa in materia di artigianato si rinvia alla Legge Regionale Toscana 22.10.2008 n. 53 “Norme in materia di artigianato” e al D.P.G.R. 7.10.2009 n. 55/R “Regolamento di attuazione della L.R. N°53/08”.

Per la normativa in materia di qualificazione professionale si rinvia alla Legge Regionale Toscana 26/07/2002 n. 32 (T.U. in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro.

La sopra citata normativa comprende tutte le integrazioni e modifiche intercorse successivamente.

2. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi per i locali, gli addetti e gli utenti, nonché le norme urbanistico-edilizie e di tutela dell’inquinamento acustico e ambientale prescritte da diverse disposizioni normative, anche ove non espressamente richiamate dal presente regolamento.

## **TITOLO II ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE**

### **ART. 3 Requisiti per l'esercizio**

1. Per poter esercitare l’attività di acconciatore occorre il possesso dei seguenti requisiti:

- a) requisiti morali, con particolare riferimento al D. Lgs. 159/2011 “ Codice delle leggi Antimafia”, da parte del titolare nell’impresa individuale; di tutti i soci nelle società in nome collettivo; dei soci accomandatari nelle società in accomandita semplice; di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche; del direttore tecnico;
- b) requisiti professionali di cui all’art. 3 della Legge 174/2005 e dell’art. 2 della Legge Regionale n. 29/2013;
- c) la disponibilità di un locale avente destinazione d’uso Artigianale o Commerciale, conforme alla normative vigenti in materia di edilizia, di urbanistica, di sicurezza dei luoghi di lavoro ed igienico-sanitaria;
- d) avere presentato la SCIA o la Comunicazione di Subingresso ai sensi dell’Art. 3 della Legge Regionale Toscana 03/06/2013 n. 29, ed ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

### **ART. 4 Forme e modalità di esercizio dell’attività di acconciatore**

1. L’attività di acconciatore deve essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l’attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

2. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.
3. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di acconciatore in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art. 8.
4. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente Regolamento, deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, secondo quanto meglio specificato all'art. 11 del presente Regolamento.
5. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi relativi all'attività di acconciatore le imprese esercenti tale attività possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa, purché in possesso dell'abilitazione professionale prevista dall'art. 3 della L. 174/2005. A tal fine le suddette imprese sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.
6. L'attività di acconciatore può essere svolta anche congiuntamente all'attività di estetista in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) a condizione che ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente Regolamento, nonché disponga di locali conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sicurezza dei luoghi di lavoro ed urbanistica.
7. Gli acconciatori, nell'esercizio delle loro attività, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, escluse le attività di onicotecnica come definite dalla normativa regionale e di cui all'articolo 6, comma 6, del presente regolamento;
8. L'attività di acconciatore può essere esercitata anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.
9. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure, nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.
10. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche a qualunque soggetto eserciti, nel territorio del Comune di Livorno, l'attività di acconciatore, anche a titolo gratuito, in luoghi pubblici o privati ivi compresi enti, associazioni, circoli privati, strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, palestre, ospedali, case di cura, ricoveri e centri di accoglienza per anziani e disabili, istituti di detenzione e rieducazioni, caserme.
11. Gli acconciatori possono vendere o comunque cedere alla clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale Toscana 23/11/2018 n. 62 "Codice del Commercio"

### **TITOLO III**

#### **ATTIVITA' DI ESTETISTA, PIERCING E TATUAGGI**

##### **ART. 5 Requisiti per l'esercizio**

1. Per potere esercitare l'attività di estetista, tatuaggi e piercing occorre il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) requisiti morali, con particolare riferimento al D.Lgs. 159/2011 "Codice delle leggi Antimafia", da parte del titolare nell'impresa individuale; di tutti i soci nelle società in nome collettivo; dei soci

accomandatari nelle società in accomandita semplice; di tutti coloro che hanno poteri di rappresentanza e amministrazione nelle società di capitali e nelle altre persone giuridiche; del direttore tecnico;

b) requisiti professionali di cui all'art.3 della Legge n. 1 del 04/01/1990 e all'art. 10 della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 e suo regolamento di attuazione D.P.G.R. n. 47/R ;

c) la disponibilità di un locale che sia conforme alla normative vigenti in materia igienico-sanitaria, sicurezza dei luoghi di lavoro ed urbanistica e con destinazione d'uso artigianale e/o commerciale;

d) requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal D.P.G.R. 02.10.2007 n.47/R;

e) avere presentato la SCIA o la Comunicazione di Subingresso ai sensi dell'art. 7 della L.R. Toscana 31/05/2004 n. 28 e degli artt. 8 e 9 del presente regolamento.

## **ART. 6 Forme e modalità di esercizio dell'attività di estetista**

1. L'attività di estetista deve essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge.

2. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale richiesta dalla legge.

3. Ad una stessa impresa, è consentito svolgere la propria attività di estetista in più sedi, previa presentazione di più SCIA secondo le modalità stabilite dall'art.8. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente regolamento, i soci e/o i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono, comunque, essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

4. Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente Regolamento, deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, secondo quanto meglio specificato all'art. 15 che segue.

5. L'attività di estetista può essere svolta anche congiuntamente all'attività di acconciatore o all'attività di tatuaggio e piercing in uno stesso esercizio (da un'impresa o da due imprese diverse) purché ciascuna attività sia distintamente abilitata a norma del presente Regolamento, nonché disponga di locali conformi alla normativa vigente in materia igienico-sanitaria, sicurezza dei luoghi di lavoro ed urbanistica.

6. Rientra nell'attività di estetica anche l'onicotecnica, così come definita di cui all'art. 41 del D.P.G.R. 02/10/2007 n. 47 (*"preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna con apposizione o realizzazione, mediante resine, gel o altre sostanze, di unghie finte"*) i cui operatori devono possedere i requisiti formativi degli estetisti;

7. L'attività di estetista può essere svolta con le tecniche, gli apparecchi e i prodotti previsti dall'art. 1 della Legge 4 gennaio 1990 n.1 e con l'osservanza delle norme e dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti nel Titolo I del nel D.P.G.R. Toscana 02/10/2007 n. 47.

8. Le attrezzature utilizzabili per le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche ed i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2015, n. 206 "Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista";

9. L'esercizio congiunto dell'attività di estetista con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA, di cui all'art. 7 della Legge Regionale Toscana 31/05/2004 n. 28 e dell'art. 8 del presente regolamento, ed al possesso dei

requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 della L.R. Toscana 23/11/2018 n. 62 “Codice del Commercio” .

**10.** L'attività di estetista può essere esercitata anche presso il domicilio dell' esercente come previsto dall' art. 8 comma 7 della della Legge Regionale Toscana 31 maggio 2004 n. 28 a condizione che i locali utilizzati dispongano dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, edilizia, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative.

**11.** E' comunque vietato l'esercizio dell'attività in forma ambulante, sia itinerante che su posteggio.

**12.** La manicure, il pedicure ed il make-up possono essere eseguite anche al domicilio del committente. La manicure e il pedicure devono essere effettuate con kit monouso sterilizzati.

## **ART. 7 Attività di piercing e tatuaggio**

**1.** L'esercizio delle attività di tatuaggio e di piercing, così come definite dall'art. 1 del presente Regolamento, deve essere svolta in forma di impresa individuale o di società. Nel caso di impresa artigiana, esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

**2.** Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere comunque in possesso della qualifica professionale richiesta dalla legge.

**3.** Fatta eccezione per il piercing del “padiglione auricolare” -che è soggetta a semplice comunicazione all'azienda USL competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio dell'attività, così come indicato all' art. 9 della L.R. 31.05.2004 n. 28- l'esercizio delle attività di piercing e di tatuaggio sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) secondo le modalità indicate dal successivo art. 8, e sono svolte in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario ed urbanistico e con destinazione d'uso artigianale e commerciale.

**4.** Per ogni sede dell'impresa, legittimata ad esercitare l'attività sulla base del presente Regolamento, deve essere designato almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente, secondo quanto meglio specificato all'art. 11 del presente Regolamento.

**5.** L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing deve avvenire con l'osservanza delle norme e dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti nel Titolo II del D.P.G.R. 02/10/2007 n. 47, e con le attrezzature indicate negli Allegati “B” e “C” del D.P.G.R. citato e successive modifiche e integrazioni.

**6.** Le attività di tatuaggio o piercing possono essere svolte anche presso gli esercizi dove si svolgono attività di estetista, purché in locali idonei da un punto di vista igienico-sanitario, urbanistico e con destinazione d'uso artigianale e commerciale.

**7.** L'esercizio congiunto dell'attività di tatuaggio e piercing con altra attività commerciale, a prescindere dal criterio della prevalenza, è soggetto alla presentazione della SCIA, di cui all'art. 7 della L.R. Toscana 31/05/2004 n. 28 e dell'art. 8 del presente regolamento, ed al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 11 della L.R. Toscana 23/11/2018 n. 62 “Codice del Commercio” .

**8.** E' vietato eseguire tatuaggi o piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 4, comma. 1 della L.R. Toscana 31/05/2004 n. 28.

**9.** E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

**10.** E' altresì vietato eseguire tatuaggi e piercing in sede anatomiche del corpo umano nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti, permanenti ai sensi dell'art. 5 del Codice Civile o in parti

dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.

**11.** I clienti devono essere informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel D.P.G.R. 02/10/2007 n. 47 "Regolamento di attuazione della L.R. n.28/2004 Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing".

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI**

### **ART. 8 SCIA per l'esercizio delle attività di acconciatore, di estetista, tatuaggi e piercing**

**1.** L'avvio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetto alla presentazione, per via telematica, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui si esercita l'attività stessa.

**2.** La SCIA contiene l'attestazione del rispetto della normativa applicabile e del presente Regolamento e l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) dati anagrafici del denunciante;
- b) dati dell'impresa;
- c) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività e dichiarazione di disponibilità degli stessi;
- d) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali (così come previsti dalla Legge Regionale Toscana 03/06/2013 n. 29 per l'attività di acconciatore e dalla Legge Regionale Toscana 31/05/2004 n. 28 per le attività di estetica e di tatuaggio e piercing) da parte del titolare dell'impresa e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività medesima;
- e) la designazione del Responsabile Tecnico;
- f) dichiarazione inerente al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, relative alla destinazione d'uso, le norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, la normativa vigente in materia ambientale e la sussistenza dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti per l'attività;
- g) dichiarazione attestante la conformità dei macchinari rispetto a quanto indicato nel regolamento regionale approvato con D.P.G.R. n.47/R del 2.10.2007 e successive modifiche e integrazioni.

**3.** Sono soggette a mera comunicazione ai sensi della normativa regionale:

- a) subingresso;
- b) mutamento della compagine sociale o del regime societario;
- c) variazione del legale rappresentante;
- d) variazione della denominazione o ragione sociale dell'attività e variazione del Responsabile Tecnico;
- e) trasferimento di sede ed ampliamento dei locali;
- f) sospensione volontaria e cessazione dell'attività;

**4.** Le segnalazioni e le comunicazioni di cui al presente Regolamento, sono presentate in modalità telematica esclusivamente a mezzo del sito istituzionale dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Livorno. Non è consentito l'utilizzo della Posta elettronica Certificata.

### **ART. 9 Subingresso, variazioni e cessazione delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggi e piercing**

**1.** Il subingresso inteso come trasferimento della gestione per atto tra vivi o per causa di morte, le

variazioni soggettive o le modifiche dell'attività di acconciatore e/o estetista tatuaggi e piercing sono soggette alla presentazione di comunicazione al Comune.

- Il subentrante deve essere in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e deve comunque rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.G.R. n.47/R del 2.10.2007 e successive modifiche e integrazioni.
- il titolare dell'attività che intenda cessarla, nei locali di sua pertinenza, senza far luogo a trasferimento ad altri o in altra sede, è tenuto, entro 60 gg. dalla cessazione, a darne comunicazione scritta al comune.

La comunicazione di subingresso, da presentarsi prima dell'inizio dell'attività deve essere effettuata:

- a) entro 60 giorni dalla decorrenza prevista dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare.

2. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale, a condizione che durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale e comunque entro un anno dall'evento.

3. In caso di subingresso mortis causa l'erede o gli eredi, previa istanza scritta presentata all'ufficio competente dell'amministrazione comunale entro un anno dalla data della morte del titolare, potranno continuare ad esercitare l'attività nominando un Responsabile tecnico in possesso della necessaria qualificazione/abilitazione professionale.

#### **ART. 10 Sospensione volontaria dell'attività**

1. La sospensione volontaria delle attività disciplinate dal presente regolamento, sono soggette a comunicazione al Comune.

2. La sospensione può avere durata massima di 180 giorni, al termine dei quali l'interessato può riprendere regolarmente l'attività o comunicare la cessazione definitiva.

3. Nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della L.R. 22 ottobre 2008, n. 53 (Norme in materia di artigianato e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese artigiane), tutte le attività oggetto del presente Regolamento possono essere sospese per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni consecutivi.

4. Qualora l'attività sia esercitata in forma d'impresa individuale, il termine di 180 giorni di sospensione dell'attività non si applica nel caso in cui la sospensione avvenga per:

- a) gravi indisponibilità fisiche certificate al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- b) gravidanza e puerperio certificati al SUAP entro dieci giorni dall'inizio del periodo di sospensione;
- c) demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- d) lavori di ristrutturazione dei locali anche su richiesta dell'azienda sanitaria locale

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera b), l'attività può essere sospesa per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi.

6. Eventuali proroghe dei termini possono essere richieste per gravi motivi che non dipendano dalla volontà del soggetto titolare.

#### **Art. 11 Responsabile Tecnico**

1. Per ogni sede dell'impresa, dove viene esercita l'attività oggetto del presente Regolamento, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare

coadiuvante o di un dipendente dell'impresa stessa, almeno un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

2. Il Responsabile Tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio durante lo svolgimento dell'attività.

3. In caso di malattia o temporaneo impedimento del Responsabile Tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea qualificazione o abilitazione professionale, dandone opportuna comunicazione.

## **ART. 12 Poltrona-cabina in affitto**

1. Per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, è possibile l'affitto di una poltrona-cabina alle seguenti condizioni:

- è necessario il rispetto dei requisiti professionali, tecnico-strutturali ed igienico-sanitari richiesti per l'esercizio della singola attività;
- è necessario un apposito contratto tra le parti esercenti le due attività che, tra l'altro, individui nel dettaglio le rispettive aree fisiche di lavoro, la responsabilità, anche legate agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti ed all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

2. Le due attività dovranno aprire autonoma posizione presso la competente C.C.I.A.A. ed il rapporto contrattuale che lega le due attività atterrà alla sfera privatistica.

3. Per l'esercizio dell'attività con affitto di una poltrona-cabina occorre presentare:

- SCIA di cui al precedente art.8, sottoscritta da entrambe le parti in causa, comprensiva del contratto di affitto, che consente l'immediato esercizio dell'attività da parte dell'affidatario;
- Alla suddetta SCIA dovrà essere allegata copia del contratto di affitto di cui al comma 1.

## **ART. 13 Strutture ricettive e palestre**

1. Le attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing svolte in strutture alberghiere e palestre sono soggette ai requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa regionale di riferimento. Per i titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso del requisito professionale, che invece dovrà essere posseduto da chi esercita le attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing. Resta inteso che il titolare dell'attività di estetica, acconciatore, di tatuaggio e piercing dovrà presentare la relativa SCIA amministrativa di cui all'art. 8 del presente regolamento. I titolari di palestre ed i relativi addetti, se in possesso di diploma di laurea in scienze motorie, possono esercitare come operatori saune e solarium presenti nelle relative strutture.

2. Nel caso di saune e/o bagno turco in attività ricettive, quando gli apparecchi per le relative prestazioni fanno parte della dotazione di una camera, sono assimilabili a quelle fruite in un domicilio privato e quindi non necessitano della presenza obbligatoria, in camera, di un'estetista per il loro uso. Restano fermi, in questo caso, tutti i requisiti di sicurezza, nonché le opportune avvertenze per i clienti che, del tutto volontariamente, possono comunque desiderare la presenza di un operatore qualificato. Nel caso in cui tali prestazioni (saune e/o bagno turco) siano offerte in locali della struttura alberghiera che siano di libero accesso per la clientela, devono essere rispettati i requisiti strutturali-igienico sanitari previsti dalle normative regionali e dal presente regolamento. E' altresì necessaria la presenza di un addetto in possesso di qualifica, anche se il relativo costo è incluso nei costi ordinari della prestazione alberghiera.

## **ART. 14 Pubblicità orari e tariffe**

Gli orari delle attività di cui al presente Regolamento sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco

1. Nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile:

- a) pubblicità degli orari di apertura e chiusura;
- b) le tariffe professionali applicate per i diversi trattamenti.

Gli orari di apertura e chiusura devono essere comunque visibili e consultabili dall'esterno della sede.

## **TITOLO V CONTROLLI E SANZIONI**

### **ART. 15 Vigilanza, controllo e sanzioni**

1. L'attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente sia per l'esercizio delle attività di acconciatore che di estetica, di tatuaggio e piercing è esercitata dal Comune, fatte salve le competenze della azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) in materia igienico sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale ed a qualsiasi altra autorità competente alla vigilanza e al controllo, in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

3. L'accertamento e/o la verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali dei locali, delle attrezzature e dei macchinari destinati allo svolgimento delle attività, è effettuata dalla Azienda Sanitaria Locale.

4. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni sono regolate dall'art. 9 della Legge Regionale Toscana 03/06/2013 n. 29 per l'attività di acconciatore e dall'art. 12 della Legge Regionale Toscana 31/05/2004 n. 28 per le attività di estetica e di tatuaggio e piercing e secondo le disposizioni contenute nella legge n. 689 del 24 novembre 1981 .

5. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza comunale. Il Comune introita i relativi proventi.

## **TITOLO VI MISURE INTERDITTIVE**

### **Art. 16 Provvedimenti conformativi ed interdittivi attività di acconciatore.**

1. L'attività di vigilanza in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore è esercitata dal comune territorialmente competente, fatte salve le competenze delle aziende USL in materia igienico-sanitaria e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

2. Qualora l'attività di acconciatore sia svolta in assenza dei requisiti igienico-sanitari previsti o di altro requisito necessario per l'esercizio dell'attività previsto dalla Legge regionale 3 giugno 2013 n. 29, dalla legge statale o dal presente regolamento comunale, il comune diffida l'interessato ad adeguarsi alla normativa vigente entro un termine perentorio e dispone eventualmente la

sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento, secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

3. Se l'interessato non provvede nei termini assegnati, il comune emana il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura dell'esercizio, cessazione o sospensione dell'attività, il comune, previa diffida, può provvedere all'esecuzione coattiva del provvedimento con la modalità dell'apposizione dei sigilli.

4. In caso di sospensione volontaria di cui all'articolo 3 della Legge regionale 3 giugno 2013 n. 29, la prosecuzione dell'attività è vietata, con cessazione della stessa, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno consentito l'inizio.

5. La prosecuzione dell'attività è altresì vietata, con cessazione della stessa, nel caso in cui l'attività non venga svolta per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi e ad un anno nel caso di attività artigiana svolta ai sensi della l.r. n.53/2008, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7 Legge regionale 3 giugno 2013 n. 29.

### **Art. 17 Provvedimenti conformativi ed interdittivi attività di estetica e di tatuaggio e piercing.**

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda USL esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.

3. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.

4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal presente regolamento comunale.

## **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 18 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione.

### **ART. 19 Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa specifica vigente in materia.

